

REGOLAMENTO (CE) N. 2593/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 909/2001 per quanto riguarda la registrazione delle importazioni di glifosato prodotto da un produttore esportatore malese e da un produttore esportatore taiwanese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 368/98 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 24 % sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Con il regolamento (CE) n. 1086/2000 ⁽⁴⁾, l'aliquota del dazio applicabile è stata portata al 48 % dopo l'inchiesta sulle variazioni inesistenti o irrilevanti dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»).
- (2) Il 26 marzo 2001, la Commissione ha ricevuto una richiesta dell'Associazione europea del glifosato (EGA), presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa all'apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glifosato originario dell'RPC spedite dalla Malaysia o da Taiwan. La richiesta, presentata per conto di una proporzione maggioritaria di produttori comunitari di glifosato, conteneva elementi di prova sufficienti per quanto riguarda i fattori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (3) La Commissione ha aperto un'inchiesta sulla presunta elusione con regolamento (CE) n. 909/2001 ⁽⁵⁾ («regolamento di apertura»).
- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, nell'articolo 2 del regolamento di apertura si invitano le autorità doganali a registrare le importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che

sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, a decorrere dal 10 maggio 2001.

- (5) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di apertura, non sono soggette a registrazione le importazioni accompagnate da un certificato doganale attestante che l'importazione non costituisce una forma di elusione.

B. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (6) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha ricevuto richieste di esenzione dalla registrazione o dai dazi da quattro importatori non collegati e da due produttori esportatori che hanno collaborato, la Crop Protection (M) Sdn Bhd. («Crop Protection») e la Sinon Corporation.
- (7) Visto che la presunta elusione avveniva al di fuori della Comunità, l'esenzione delle importazioni dalla registrazione o dai dazi dipendeva dalle risultanze relative agli esportatori, il che significa che la Commissione non poteva prendere una decisione basandosi unicamente sulle richieste di esenzione presentate dai singoli importatori. Gli importatori beneficerebbero pertanto di un'esenzione dalla registrazione o dai dazi per le importazioni dagli esportatori a cui sia stata concessa tale esenzione.
- (8) A questo stadio, qualsiasi decisione riguardante gli esportatori dovrebbe essere limitata all'esenzione dalla registrazione. Se dovesse adottare successivamente un regolamento di estensione dei dazi antidumping a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio potrebbe decidere di esentare determinati esportatori dai dazi estesi.

C. RISULTANZE RIGUARDANTI LA CROP PROTECTION E LA SINON CORPORATION

- (9) Anche la Crop Protection e la Sinon Corporation hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione ai produttori e agli esportatori della Malaysia e di Taiwan menzionati nella richiesta, agli importatori della Comunità e agli esportatori dell'RPC noti alla Commissione, nonché alle altre parti interessate che si sono manifestate entro il termine fissato. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi della Crop Protection (Klang, Selangor D.E., Malaysia) e della Sinon Corporation (Taichung, Taiwan).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 35.